



# **PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA  
DIREZIONI PROVINCIALI**

**E**

**I CONSIGLI PROVINCIALI  
DEGLI ORDINI DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
PRESENTI NELLA REGIONE CAMPANIA**

## **L'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA** (di seguito denominata *Direzione Regionale*) con sede in Napoli, Via Diaz 11, rappresentata dal Direttore Regionale, dott. Libero Angelillis;

**DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO** con sede in Avellino, Collina Liguorini, rappresentata dal Direttore Provinciale, dott. Francesco Passaro;

**DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO** con sede in Benevento, Viale Aldo Moro, rappresentata dal Direttore Provinciale, dott.ssa Myriam Clemente;

**DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA** con sede in Caserta, Via Santa Chiara 44, rappresentata dal Direttore Provinciale, dott.ssa Patrizia Palma;

**DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI** con sede in Napoli, Via Diaz 11, rappresentata dal Direttore Provinciale, dott.ssa Maria Giordano;

**DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI** con sede in Napoli, Piazza Duca degli Abruzzi 31, rappresentata dal Direttore Provinciale, dott. Emilio Vastarella;

**DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO** con sede in Salerno, Via Degli Uffici Finanziari 7, rappresentata dal Direttore Provinciale, dott. Mattia Barricelli

## **E**

**I CONSIGLI PROVINCIALI DEGLI ORDINI DEI CONSULENTI DEL LAVORO PRESENTI NELLA REGIONE CAMPANIA** (di seguito denominati *Ordini*), rappresentati, per la firma del presente protocollo, dai Presidenti dei singoli Consigli e precisamente:

- Consiglio Provinciale di Avellino – Presidente Rag. Carlo Cardinale;
- Consiglio Provinciale di Benevento – Presidente Avv. Giovanni Montefusco;
- Consiglio Provinciale di Caserta – Presidente Rag. Stefano Scialdone;
- Consiglio Provinciale di Napoli – Presidente Dott. Edmondo Duraccio;
- Consiglio Provinciale di Salerno – Presidente Dott. Alberico Capaldo

## **VISTO**

L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle

entrate, un rimedio – “*il reclamo e la mediazione*” (di seguito, per brevità, anche solo mediazione) – da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso.

## **CONSIDERATO**

- che è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, al fine di migliorare i rapporti tra i Contribuenti, rappresentati dagli iscritti agli Ordini, e Agenzia delle Entrate, favorendo la soluzione delle questioni già in sede amministrativa;
- che è comune auspicio delle parti che gli esiti della mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;
- che la mediazione offre agli iscritti agli Ordini l’opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l’Ufficio, le ragioni dei Contribuenti e di difendersi preliminarmente in sede amministrativa;
- che la mediazione consente alle parti di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell’atto amministrativo.

Ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Attività oggetto del Protocollo**

Con il presente Protocollo d’intesa si definiscono le modalità di collaborazione tra le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate della Campania (di seguito, per brevità, Uffici) e i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro presenti nella Regione

Campania (di seguito, per brevità, Ordini), volte ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione con il coordinamento della Direzione Regionale.

## **Art. 2 Impegni degli Ordini**

Gli Ordini si impegnano a organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione.

Gli Ordini, inoltre, si impegnano a sensibilizzare i propri iscritti a:

1. evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell'istituto;
2. indicare nell'istanza di mediazione i recapiti di PEC, posta elettronica ordinaria e/o *fax* presso i quali intendono ricevere le comunicazioni relative al procedimento di mediazione, al fine di consentire un rapido scambio di comunicazioni;
3. partecipare, in modo collaborativo, al contraddittorio con gli Uffici, al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del Contribuente.

## **Art. 3 Impegni degli Uffici**

Gli Uffici si impegnano a:

1. esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione;
2. nel caso in cui l'istanza presentata sia improponibile, gli Uffici si impegnano a comunicare, utilizzando i recapiti indicati dall'iscritto all'Ordine, le ragioni di tale improponibilità preferibilmente entro 20 giorni dalla sua presentazione, così da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Contribuente;
3. accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, in aderenza ai principi fissati dallo Statuto del Contribuente;

4. utilizzare i recapiti indicati dall'iscritto per inviare rapide comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e dell'eventuale processo;
5. concedere, su richiesta dell'iscritto munito di procura ai sensi di legge, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione del procedimento amministrativo non provochi significativi danni patrimoniali al Contribuente;
6. promuovere, anche su richiesta dell'iscritto all'Ordine, l'eventuale contraddittorio, partecipandovi in modo collaborativo al fine di pervenire ad una definizione della mediazione in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del Contribuente;
7. formulare una proposta di mediazione qualora ne ricorrano i presupposti;
8. rendere edotto l'iscritto circa le modalità di perfezionamento della mediazione;
9. ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute ovvero siano versate con lieve ritardo, a condizione che l'irregolarità sia tempestivamente sanata anche a seguito di richiesta dell'Ufficio;
10. nell'ipotesi di esito negativo del procedimento di mediazione, redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego dell'istanza.

#### **Art. 4**

#### **Monitoraggio dell'andamento della mediazione tributaria**

Gli Uffici e gli Ordini si impegnano a realizzare un "osservatorio" sull'andamento della mediazione tributaria – coordinato dalla Direzione Regionale - e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'Istituto.

Si impegnano, inoltre, ad effettuare, attraverso la costituzione in ambito provinciale di “nuclei misti” di esperti scelti in pari numero tra iscritti agli Ordini e Funzionari degli Uffici, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni hanno sede gli Uffici, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.

In sede di prima riunione sia dell’osservatorio, sia dei nuclei provinciali, saranno rispettivamente definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dei lavori.

**Art. 5**  
**Divulgazione del Protocollo**

Gli Uffici e gli Ordini si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d’intesa.

**Art. 6**  
**Vigenza del Protocollo**


Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e produce effetti per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, 12 settembre 2012

**Per l'Agenzia delle Entrate della Campania**

Il Direttore Regionale  
Libero Angelillis




Il Direttore provinciale di Avellino  
Francesco Passaro



Il Direttore provinciale di Benevento  
Myriam Clemente



Il Direttore provinciale di Caserta  
Patrizia Palma



Il Direttore provinciale I di Napoli  
Maria Giordano



Il Direttore provinciale II di Napoli  
Emilio Vastarella




Il Direttore provinciale di Salerno  
Mattia Barricelli




**Per i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro della Regione Campania**

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Avellino  
Carlo Cardinale




Il Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento  
Giovanni Montefusco



Il Presidente del Consiglio Provinciale di Caserta  
Stefano Scialdone



Il Presidente del Consiglio Provinciale di Napoli  
Edmondo Duraccio



Il Presidente del Consiglio Provinciale di Salerno  
Alberico Capaldo

